

SEZIONE II
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI

Art. 79. (Procedure per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti).

1. **L'installazione e l'esercizio di nuovi impianti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 222/2016 e dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.**

1 bis. Per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti devono essere rispettate (...) le normative in materia urbanistica, di tutela ambientale, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio **fiscale** e del lavoro e di tutela dei beni storici e artistici .

1 ter. Ai fini del calcolo delle superfici si deve tenere conto anche degli spazi destinati alla sosta **(85)** .

1 quater. Gli impianti di distribuzione carburanti possono essere realizzati in tutto il territorio comunale ad eccezione dei centri storici di cui all'articolo 14, comma 1, lettera e), nel rispetto della presente legge e degli strumenti urbanistici **(86)** .

1 quinquies.**(abrogato L.R.20/2018)**

2. (Omissis) .

Art. 80. (Tipologie nuovi impianti).

1. **Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti gli impianti debbono dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) n.1, del D.Lgs. 257/2016 e ss.mm.ii., nonché di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self – service, sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'art. 3 della presente legge e dell'art. 18 del D.Lgs 257/2016 e ss.mm.ii., fatta salva la sussistenza di una delle impossibilità tecniche di cui al comma 2. Non sono soggetti a tale obbligop gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate individuate dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'art. 77 comma 1 lettera b).**

2. **Ai sensi dell'art. 18 comma 6 del D.Lgs. 257/2016 e ss.mm.ii., i titolari degli impianti possono fare valere una delle seguenti impossibilità tecniche, che devono essere verificate dal Comune competente per territorio:**

a) **accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 (Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti);**

b) **per il GNC lunghezza delle tubazioni per l'allacciamento superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale e il punto di stoccaggio del GNC e pressione**

della rete del gas naturale inferiore a 3 bar;

c) distanza dal più vicino dispositivo di approvvigionamento del GNL via terra superiore a 1000 chilometri.

3. Le cause di impossibilità tecnica sono verificate disgiuntamente per il GNC e il GNL e la sussistenza di cause di esonero per una di tali fattispecie non comporta automaticamente l'esonero dall'obbligo dell'altra.

4. Ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 05/03/2018 le cause di impossibilità di cui al comma 2 coincidono con gli ostacoli tecnici e gli oneri eccessivi di cui all'art. 83 bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito con modificazioni dalla L.06/08/2008 n.133 e ss.mm.ii.

5. Ove ricorrano contemporaneamente le impossibilità tecniche di cui al comma 2, sussiste l'obbligo di dotarsi di impianti di distribuzione di GPL, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 257/2016 e ss.mm.ii.

6. Al fine di promuovere l'uso di carburanti a basso impatto ambientale nel settore dei trasporti, è consentita, ai sensi dell'art. 18 comma 7 D.Lgs 257/2016 e ss.mm.ii., l'apertura di nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso pubblico, che erogano gas naturale compreso il biometano, sia in forma compressa – GNC, sia in forma liquida – GNL, oltre a nuovi punti di ricarica di potenza elevata almeno veloce di cui all'art. 2 comma 1 lettera e) numero 1, del D.Lgs. 257/2016 e ss.mm.ii.

Art. 80 bis.(Modalità di erogazione)

1. Gli impianti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato ai sensi e nei termini stabiliti dalla normativa statale, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 139 comma 3.

2. L'adeguamento di cui al comma 1 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri definiti dalla programmazione commerciale e urbanistica di cui all'art. 77 comma 1.

3. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del gestore o dei suoi dipendenti.

4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

Art. 81. (Modifica degli impianti).

1. Costituisce modifica all'impianto:

- a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- b) la variazione del numero di colonnine;
- c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
- h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
- l) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, ambientali, sanitarie e urbanistico-edilizie.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate **ai sensi dell'art.79** e sono soggette a collaudo. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione **(92)** .

4. (Omissis) **(93)** .

5. Le modifiche di cui al comma 1 sono, altresì, soggette alla presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che gli interventi effettuati non costituiscono ristrutturazione totale di cui all'art. 81 bis.

Art. 81bis (Ristrutturazione totale).

1. La ristrutturazione totale è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 79, alle disposizioni dell'art. 80 ed è soggetta a collaudo di cui all'art. 81 ter.

2. Per ristrutturazione totale si intende il completo rifacimento dell'impianto consistente nella totale sostituzione o nel riposizionamento di tutte le attrezzature petrolifere.

3. Si considerano ristrutturazioni totali anche quelle realizzate in momenti successivi, ma nell'arco di tre anni, con interventi che abbiano determinato il

rifacimento dell'intero impianto di distribuzione.

Art. 81 ter. (Collaudo degli impianti).

1. I nuovi impianti e i gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale o a modifiche di cui all'art. 81 comma 1 lettera a), non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto.

2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.

3. Il Comune, per l'espletamento del collaudo, nomina e convoca la Commissione di collaudo di cui all'art. 81 quater.

4. Il collaudo è comunque effettuato ogni 15 anni dalla precedente verifica.

5. Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse in Regione.

Art. 81 quater (Commissione di Collaudo)

1. La Commissione di collaudo è composta da:

a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

c) un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;

e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.

2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente ed un rappresentante sindacale dei gestori.

3. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente e sono determinati con delibera assunta dalla Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.

4. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa vigente. Non sono considerati collaudi eventuali successivi sopralluoghi della Commissione necessari per verificare la realizzazione delle prescrizioni stabilite in sede di collaudo

5. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni od enti.

Art. 81quinquies. (Esercizio provvisorio)

1. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare il Comune può autorizzare l'esercizio provvisorio, con le modalità di cui all'art. 79 per un periodo di

sessanta giorni, previa presentazione di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano.

SEZIONE III

IMPIANTI AD USO PRIVATO, LACUALI E MARINI, CONTENITORI MOBILI (94)

Art. 82. (Rete degli impianti con gas di petrolio liquefatto). (95)

(Omissis).

Art. 83. (Rete degli impianti di metano). (96)

(Omissis).

Art. 84. (Impianto di distribuzione ad uso privato).

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, che abbiano una funzione strumentale all'attività dell'impresa, di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili (97) .

2. La distribuzione di carburante non può, in alcun modo, essere ricompresa nell'oggetto sociale dell'attività svolta dall'impresa.

3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante alle imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali è rilasciata **ai sensi dell'art.79** in deroga alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 (..) .

4. Gli impianti ad uso privato devono essere comunque sottoposti a collaudo **di cui all'art.81 ter, anche nel caso di ristrutturazione totale ai sensi dell'art. 81 bis.**

5. Abrogato da L.R. 20/2018

Art. 85. (Impianti marini).

1. Gli impianti marini sono autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali ed in deroga agli indirizzi e criteri stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 per gli impianti stradali e devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti.

Art. 86. (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali).

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti omologati **secondo le vigenti disposizioni di legge** presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale **dichiarazione**, rilascia l'attestazione

contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

2. Il Comune può accertare che gli utenti che hanno richiesto l'attestazione di cui al comma 1 siano in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul posto di lavoro.

3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

Art. 87. (Collaudo e Commissione collaudo). Abrogato da L.R. 20/2018

SEZIONE IV
INCENTIVI

Art. 88. (Contributi per impianti stradali eroganti metano o GPL) Abrogato da L.R. 20/2018